



## Regolamento

### Art. 1 - Costituzione e definizione

1. La Commissione Federale Atleti (CFA) della Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP) è costituita in conformità alle direttive del Consiglio Nazionale del CONI.
2. La Commissione Federale Atleti ha le competenze individuate nel seguente articolo 2.

### Art. 2 - Competenze

1. La Commissione Federale Atleti ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea olimpica e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi della FIPAP al fine di adottare e applicare strategie e programmi, anche per la migliore attuazione delle direttive del CIO e CONI, con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
2. In particolare la Commissione Nazionale Atleti:
  - a) designa un proprio rappresentante nella Commissione Nazionale Atleti;
  - b) provvede alla raccolta e alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e istanze relativamente alle problematiche connesse alle competizioni internazionali e nazionali;
  - c) formula opinioni, proposte e pareri con riferimento agli argomenti di cui sopra e li pone all'attenzione dei competenti organi della FIPAP, affinché assicurati che i punti di vista e le istanze degli atleti vengano tenuti presenti nelle decisioni della FIPAP;
  - d) prospetta le proprie raccomandazioni e proposte presso il Consiglio Federale della FIPAP per il tramite degli atleti eletti nel Consiglio Federale medesimo;
  - e) esamina argomenti che sono di reciproco interesse per gli atleti e per la FIPAP individuati dalla Commissione stessa o proposti all'attenzione della Commissione dai competenti organi federali;
  - f) tiene contatti e si coordina con la Commissioni Nazionale Atleti per tutelare e attuare i punti di vista e le istanze degli atleti presso gli organi e le commissioni nazionali;
  - g) svolge attività di promozione, informazione e divulgazione, anche organizzando conferenze stampa, convegni e seminari, sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'idea olimpica, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
    - formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società;
    - sport di alta competizione e sua organizzazione;
    - scienza dello sport e allenamento moderno;
    - tutela della salute dell'atleta e tutela dell'atleta dai pericoli, anche potenziali, che ne possano pregiudicare la salute e l'integrità, anche con particolare riferimento alle problematiche relative al doping;
  - h) svolge ogni altra attività e iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali e internazionali, presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media.

### Art. 3 - Composizione

1. Fanno parte di diritto della Commissione Federale Atleti gli atleti membri eletti nel Consiglio federale nonché gli atleti appartenenti alla medesima Federazione eventualmente eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI.
2. I membri della Commissione federale, così come indicati al comma 1 del presente articolo, possono, entro un mese dalla propria elezione, nominare fino ad un massimo di cinque atleti come membri della Commissione stessa.

3. Tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 del presente Regolamento.
4. La Commissione, una volta composta, nomina al suo interno il Presidente il vice presidente con la maggioranza dei due terzi in prima votazione e a maggioranza semplice in seconda votazione.

#### **Art. 4 - Requisiti e durata dell'incarico**

1. I componenti della Commissione Federale Atleti devono essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'art. 5, commi 3 e 4 dello Statuto del CONI, e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, sono designabili gli atleti che, anche non più in attività, hanno partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ai massimi livelli di competizione internazionale (Campionati Mondiali e Campionati Europei) e nazionale (ruolo di titolare della squadra Campione d'Italia).
2. I componenti della Commissione Federale Atleti restano in carica per il quadriennio olimpico, e possono essere rinnovabili per più mandati.

#### **Art. 5 – Funzionamento della Commissione Federale Atleti**

1. La Commissione Nazionale Atleti è convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata la metà più uno dei componenti la Commissione medesima o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i componenti.
3. La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione .
5. Le deliberazioni della Commissione avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

#### **Art. 6 – Integrazione della Commissione**

1. Qualora per qualsiasi motivo vengano a cessare dalla carica uno o più componenti nominati si provvederà da parte della Commissione alla integrazione con nuove nomine, secondo il criterio previsto all'art. 3.
2. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei componenti del Consiglio Federale, lo stesso verrà sostituito dal nuovo membro subentrato secondo le norme dello Statuto.

#### **Art. 7 – Disposizione finale**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

\*\*\*\*\*

*Delibera n. 19 del 09/01/2007 Giunta Nazionale CONI*